



COMUNE DI TORREGLIA

(Provincia di Padova)

STATUTO

Approvato con delibera di C.C. n. 89 del 29.11.1999 e modificato con delibere di C.C. n. 33 del 28.09.2005 e n. 36 del 28.06.2007.

TITOLO I
IL COMUNE, IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE

Articolo 1
Il Comune

1. Il Comune di Torreglia è ente autonomo locale. I limiti della propria autonomia sono definiti dalla Costituzione e dai principi fissati dalla legge.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti dettati dalla legge e dal presente Statuto integrato da appositi regolamenti.

Articolo 2
Territorio

1. Il Comune di Torreglia è costituito dalle popolazioni e dai territori del capoluogo e da quelli della frazione di Luvigliano.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 18,75 ed è confinante a nord con il Comune di Teolo, ad est con quelli di Abano Terme e Montegrotto Terme, ad ovest con il Comune di Teolo ed a sud con quello di Galzignano Terme.
3. La modifica delle perimetrazioni e denominazioni di borgate e frazioni nonché della sede comunale può essere disposta dal Consiglio nel rispetto delle vigenti normative regionali, previa consultazione popolare.

Articolo 3
Sede Comunale

1. Il capoluogo è sede principale degli organi e degli uffici comunali.
2. In particolari circostanze gli organi del comune possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Articolo 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma approvati dal Regio Decreto del 10 novembre 1942.
2. L'utilizzo del gonfalone è riservato alle sole manifestazioni ufficiali organizzate dal Comune o alle quali il Comune prende parte.
3. Lo stemma potrà essere concesso in uso dal sindaco ad enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni che non perseguano fini di lucro.

TITOLO II
I PRINCIPI GENERALI

Articolo 5
Finalità generali

1. Il comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, economico e sociale, contribuisce alla realizzazione di un sistema integrato e globale di sicurezza sociale e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o

associati, delle Organizzazioni Sindacali e delle forze economiche, politiche, culturali e religiose operanti nel suo territorio alle scelte e alla gestione della collettività locale.

2. Il comune realizza le proprie finalità:

- a) nel rispetto della centralità della persona, della sua dignità, della vita, della famiglia e della parità uomo-donna;
- b) ispirandosi al principio della solidarietà sociale e rivolgendo particolare attenzione alle categorie più deboli e bisognose;
- c) operando in modo da ottenere la maggior efficienza, semplificazione e trasparenza dei suoi atti,
- d) utilizzando i metodi e gli strumenti della programmazione.

Articolo 6

Cultura della pace e dei diritti umani

1. Il Comune di Torreglia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Partecipa alle iniziative nazionali e internazionali volte a garantire la pace e il rispetto dei diritti umani, ripudiando ogni iniziativa che comporti l'uso delle armi a scopo di offesa.
2. A tal fine il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione assunte sia direttamente, che favorendo le iniziative delle istituzioni scolastiche e culturali e delle associazioni di volontariato e di cooperazione presenti nel territorio.
3. Il Comune promuove, realizza o partecipa a progetti di aiuti umanitari, con particolare attenzione a quelli tesi a migliorare le condizioni di vita e la salute di minori che nella loro patria non abbiano sufficienti garanzie di tutela della loro persona.

Articolo 7

Tutela della salute

1. Nell'ambito delle sue competenze, il comune concorre a garantire il diritto alla salute attuando idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Tutela con particolare riguardo la salubrità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Contribuisce all'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sanitaria con speciale riferimento alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

Articolo 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il comune predispone periodici studi ed adotta le misure necessarie alla conservazione e difesa dell'ambiente. Attua piani per la difesa e il risanamento del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione sia dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, che delle cause che lo hanno provocato.
2. Tutela il patrimonio storico e paesaggistico garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Particolare attenzione è dedicata alla conservazione dell'integrità delle zone del Mirabello, del monte Rua e del relativo Eremo, di Torreglia Alta, del Castelletto e della Villa dei Vescovi tutte già sottoposte alla tutela paesaggistica monumentale con decreti ministeriali e di altri elementi architettonici di particolare interesse storico, paesaggistico e naturalistico.

4. Collabora con l'Ente Parco dei Colli Euganei e con gli altri Comuni interessati alla difesa ed al mantenimento delle condizioni ambientali del parco stesso.

Articolo 9

Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1. In stretta collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del distretto scolastico, il comune promuove lo sviluppo e la crescita culturale della comunità con particolare attenzione alle espressioni di costume ed alle tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune:
 - a) favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;
 - b) sostiene l'opera educativa e contribuisce all'aggiornamento di quanti operano per la formazione e lo sviluppo armonico dei minori;
 - c) promuove la creazione di strutture idonee, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni disciplinando il loro utilizzo mediante un regolamento.

Articolo 10

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e turistici.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Contribuisce alla realizzazione di un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di calamità naturali.

Articolo 11

Sviluppo Economico

1. Il comune, per quanto di sua competenza, tenuto anche conto che il suo territorio è in gran parte inserito nell'area protetta del Parco dei Colli Euganei ed è parte integrante del bacino delle Terme Euganee:
 - a) coordina e sovrintende allo sviluppo di ogni attività e vigila che esso sia compatibile ed armonizzato al più generale programma di sviluppo del suo territorio e della sua popolazione;
 - b) promuove ed incentiva tutte le iniziative e le attività agricole, artigianali e turistiche che tendono a valorizzare il ruolo turistico di Torreglia nella zona termale;
 - c) tutela tutte le attività ed i prodotti agricoli ed artigianali tipici della cultura e della tradizione locali;
 - d) favorisce e tutela tutte le attività produttive che concorrono al progresso economico della collettività locale, nel rispetto dell'ambiente in cui essa vive.

Articolo 12
Forme di cooperazione

1. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e sindacali operanti nel territorio. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi della cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

TITOLO III
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Articolo 14
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 15
Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 16

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni, nei quali vi sia apertura degli uffici comunali, prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Articolo 17

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 18

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Articolo 19

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, convocata di norma prima di ogni seduta del consiglio comunale, è composta dal sindaco che la presiede e dai capigruppo previsti dal presente statuto e dal regolamento.
2. Essa collabora con il sindaco nella definizione dei calendari e degli ordini del giorno delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari e provvede alla preparazione in via

preliminare di ordini del giorno politici indirizzati al Parlamento, al Governo, alla Regione e all'opinione pubblica.

Sezione II CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 20 **Consiglieri**

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, determinata sommando i voti di lista alle preferenze riportate. A parità di cifra individuale sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 21 **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato secondo le modalità stabilite dal regolamento. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al precedente art. 19 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Articolo 22
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, per i gruppi di minoranza i candidati Sindaco.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Torreglia, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 19, comma 2, del presente statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e successive modifiche e integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Sezione III
IL SINDACO

Articolo 23
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sullo svolgimento dell'attività amministrativa.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e/o istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e ss.mm. e integrazioni.;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale le funzioni di direttore generale nei casi previsti dalla legge;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Articolo 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 27
Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 28
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Sezione IV
GIUNTA COMUNALE

Articolo 29
Giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, dei funzionari dirigenti, o dei responsabili degli uffici e dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Articolo 30 **Composizione**

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, determinato dal Sindaco stesso, non inferiore a 4 e non superiore a 6, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori non consiglieri, purchè non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative e purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 31 **Nomina**

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Articolo 32 **Funzionamento della giunta**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 33 **Competenze**

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

SEZIONE V
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Articolo 34
Commissione Edilizia Comunale

(Abrogato)

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Sezione I
ASSOCIAZIONISMO

Articolo 35
Libere forme associative

1. Le spontanee associazioni culturali, sportive, religiose e politiche costituiscono uno degli strumenti più importanti di democrazia, di divulgazione delle idee e della cultura e di difesa delle esigenze particolari di comunità più ristrette di cittadini anche a livello di frazione o quartiere.

Articolo 36
Albo delle associazioni

1. Il comune istituisce un albo delle libere forme associative operanti nel suo territorio che verranno classificate in base agli scopi che si prefiggono con criteri stabiliti dal regolamento.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni dovranno essere costituite oppure dovranno essere operanti nel territorio comunale da almeno un anno.

Articolo 37
Valorizzazione dell'associazionismo

1. Il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) garantisce la partecipazione delle associazioni alle scelte di fondo dell'amministrazione comunale sia mediante contatti diretti dei loro rappresentanti con gli organi comunali, sia tramite organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) collabora con le associazioni iscritte all'albo nell'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento;
 - d) affida ad associazioni ed a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Sezione II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 38
Forme e organismi di partecipazione

1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla preparazione ed esecuzione dei programmi di sviluppo della comunità ricorrendo al dialogo con la cittadinanza nel rispetto delle diverse culture ed ideologie.
2. A tal fine il comune promuove:
 - a) la formazione di organismi di partecipazione che potranno avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, di consulte o comitati di settore per la soluzione di problemi specifici o situazioni locali, di consigli dei rappresentanti di tutte o parte delle associazioni iscritte all'albo;
 - b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di cui al punto a);
 - c) assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
 - d) lo svolgimento di riunioni ed assemblee su richiesta di quei gruppi di cittadini o organismi sociali che ne facciano richiesta, mettendo a loro disposizione le strutture e gli spazi idonei.
3. I tipi di organismi da istituire, gli scopi che si prefiggono e le modalità per il loro funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 39
Referendum

1. In questioni di grande rilevanza che riguardano gli interessi generali della comunità è possibile il ricorso alla consultazione dei cittadini mediante l'istituto referendario. Il regolamento di disciplina del referendum può anche prevedere forme di referendum propositivi o abrogativi.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Sono quindi escluse sia le questioni riguardanti materie tributarie che quelle attinenti ad attività amministrative già regolate da norme regionali o statali.
3. Il potere di iniziativa spetta al Consiglio Comunale quando lo richieda almeno il 20 per cento del corpo elettorale.
4. Il risultato del referendum è valido con qualsiasi numero di votanti.
5. Il consiglio comunale deve esprimersi in merito all'esito della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato.
6. I requisiti di ammissibilità, le modalità delle proposte ed i tempi di effettuazione della consultazione referendaria sono stabiliti dal regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione.

Articolo 40
Altre forme di consultazione popolare

1. Ogni volta che lo ritenga opportuno, il consiglio comunale o il sindaco può organizzare la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate.

2. La consultazione può riguardare l'intera popolazione del comune, gli abitanti di una frazione o di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
3. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

Articolo 41

Istanze, petizioni e proposte di cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al comune:
 - a) interrogazioni per chiedere notizie su specifici aspetti dell'attività dell'ente;
 - b) petizioni per sollecitare interventi su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità;
 - c) proposte per atti amministrativi di interesse collettivo.
2. Istanze, petizioni e proposte devono ricevere una risposta scritta dall'organo competente entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della loro presentazione.
3. In considerazione della loro rilevanza, il sindaco può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del consiglio comunale o della giunta nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine fissato al comma precedente.
4. Le procedure di istanze, petizioni e proposte sono indicate nel regolamento il quale deve contenere le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente che deve procedere all'esame delle questioni sollevate.

Sezione III

ACCESSO AGLI ATTI E PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

Articolo 42

Accesso agli atti

1. Chiunque abbia interesse, ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Articolo 43

Procedimento amministrativo

1. Il comune, al fine di garantire il diritto all'informazione degli atti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive, in ottemperanza alla Legge n. 241/90, è tenuto a favorire la conoscenza sia degli atti procedurali che dei responsabili del procedimento.
2. Le modalità di attuazione del diritto di accesso e del coinvolgimento degli interessati nei procedimenti amministrativi sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 44

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Articolo 45 Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Sezione IV DIFENSORE CIVICO

Articolo 46 Difensore civico

1. Il consiglio comunale, con maggioranza qualificata dei due terzi, può istituire il difensore civico comunale ai sensi della Legge 142/90. In tal caso il difensore civico dura in carica fino allo scadere del consiglio comunale e decade con esso. Con l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, è possibile aderire all'istituzione del difensore civico a livello sovracomunale.
2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
4. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
5. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
6. Il difensore civico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può:
 - a) chiedere agli uffici notizie sullo stato delle pratiche delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare il responsabile della pratica ed acquisire informazioni necessarie;
 - c) convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti ed accedere agli uffici per acquisire elementi conoscitivi;
 - d) avanzare proposte per migliorare l'attività amministrativa.

7. Il funzionario interessato deve tenere conto delle osservazioni presentate dal difensore civico.
8. Il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, da cui emergano le disfunzioni riscontrate oltre a proposte migliorative.
9. Il regolamento disciplina le modalità di nomina e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico comunale.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Sezione I UFFICI

Articolo 47

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Articolo 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione pubblica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 49

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, laddove nominato, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento: al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 50

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all'emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Sezione II

PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 51
Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, oppure può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario Comunale.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Articolo 52
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Articolo 53
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ove nominato predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) esercita ogni altra funzione conferitagli dal regolamento sugli uffici e servizi e dagli altri regolamenti comunali.

Articolo 54
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco, in conformità alle norme regolamentari.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Articolo 55

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. Il sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 56

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 57

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 58

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del dlgs n. 504/92.

Sezione III IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 59 **Segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.

Articolo 60 **Funzioni del segretario comunale**

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del sindaco e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
6. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
7. Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi di loro assenza o impedimento, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Articolo 61

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale può prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale sostituisce il segretario comunale in caso di sua assenza o impedimento.

Sezione IV LA RESPONSABILITA'

Articolo 62 **Responsabilità verso il comune**

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, ne fanno denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Articolo 63 **Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Articolo 64 **Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Sezione V
FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 65
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 66
Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 67
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi

4. Gli impegni di spesa per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 68

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 69

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 70

Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Articolo 71
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Sezione VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 72
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 73
Statuto, regolamenti e loro modifiche

1. Tutti gli atti normativi del comune devono uniformarsi al presente statuto.
2. Lo statuto e le sue modifiche devono essere adeguatamente pubblicizzati in modo da consentire la loro effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

Articolo 74
Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale emana regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge e dal presente statuto ed in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Tutti i regolamenti di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La medesima maggioranza è richiesta per la modifica di detti regolamenti.
3. Tutti i regolamenti divenuti esecutivi ai sensi di legge sono pubblicati a scopo notiziale all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Articolo 75

Modifica dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di modifica o abrogazione di cui al comma precedente possono essere presentate da consiglieri, partiti, associazioni e singoli cittadini entro il 30 settembre di ogni anno e sono raccolte presso la segreteria comunale.
3. Il consiglio comunale nomina una commissione con il compito di valutare quali proposte accettare e sottoporre all'esame del consiglio stesso entro i primi tre mesi di ogni anno.
4. Il consiglio può abrogare uno statuto soltanto se è in grado, contestualmente, di approvarne uno nuovo. Pertanto eventuali proposte di abrogazione totale dello statuto devono essere accompagnate da una organica proposta alternativa dello stesso.

Articolo 76

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.